

REGOLAMENTO SUSSIDI e RIMBORSI

ART. 1 - ASSISTITI

I sussidi e i rimborsi di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti alla **Associazione CCR Insieme ETS**, in seguito per brevità denominata **CCR Insieme o Associazione**.

I sussidi/rimborsi sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

ART. 2 – TIPOLOGIE

CCR Insieme, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, prevede tre tipologie di intervento:

1. sussidi per i figli minorenni dei Soci che risultino come "aggregati" nell'anagrafe della Associazione
2. sussidi per i Soci under 30 (Soci con una età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti nell'anno)
3. rimborsi sanitari e non sanitari a favori di tutti i Soci.

Per ogni tipologia esistono diversi campi di intervento, approvati dal CdA dell'Associazione e pubblicati sul sito www.ccrinsiemeets.it.

È facoltà del CdA dell'Associazione variare in qualsiasi momento l'offerta sia nei valori che nelle caratteristiche.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE

Per beneficiare dei sussidi/rimborsi, il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio/rimborso, scaricabile dal sito, allegando i documenti richiesti nella domanda stessa.

La domanda deve essere:

- a. inviata all'indirizzo mail: rimborsi@ccrinsiemeets.it
- b. consegnata presso la sede di CCR Insieme Ets, negli orari di apertura;
- c. lasciata, in busta chiusa indirizzata a CCR Insieme Ets, presso una filiale della BCC;

ART. 4 – TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dall'emissione del documento allegato alla domanda stessa.

ART. 5 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

La domanda viene esaminata e protocollata dall'Ufficio competente che informa il Socio della correttezza o meno della pratica.

Viene successivamente portata all'esame del CdA nella prima seduta utile successiva alla protocollazione e, se nulla osta, liquidata entro 20 giorni dalla delibera consigliare.

ART. 6 – LIMITI

La domanda per sussidi alla famiglia non può essere accettata se presentata da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo familiare per i medesimi soggetti beneficiari.

Il Socio può presentare domande di sussidi e rimborsi fino ad un massimo complessivo di € 200,00= annui per figlio minorenni.

Il Socio under 30 ha, invece un massimale di € 200,00= annui.

ART. 7 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione di CCR Insieme e portate a conoscenza del Socio tramite pubblicazione sul sito dell'associazione.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione a CCR Insieme, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento approvato dal CdA del 6 luglio 2026.

Il presente regolamento va a sostituire i regolamenti:

- Regolamento sussidi alla famiglia
- Regolamento sussidi Soci Under 30
- Regolamento Rimborsi sanitari